

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio geologico	geologico@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4183 fax + 39 040 377 4410 I - 34132 Trieste, via S. Anastasio 3

SGEO/1 - Amt/E55

Servizio geologico – Posizione Organizzativa Attività
e Risorse Minerarie

Acque minerali, termali e di sorgente. Articolo 6, comma 1, del Regolamento allegato al D.P.Reg. 21 aprile 2010, n. 079/Pres. Aggiornamento, in base agli indici ISTAT, degli importi dei canoni annui anticipati, biennio 6 maggio 2020 - 5 maggio 2022, e dei canoni annui posticipati, anni 2021 e 2022.

Il Direttore del Servizio geologico

Visto il decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2010, n. 079/Pres. recante il "Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12/2009" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Visto l'articolo 2 del Regolamento, ai sensi del quale il permesso di ricerca di acque minerali, termali e di sorgente è soggetto al pagamento del canone annuo anticipato pari a euro 15,00 (quindici/00) per ogni ettaro o frazione della superficie concessa e il canone medesimo non può, comunque, essere inferiore a euro 300,00 (trecento/00);

Visto l'articolo 4, commi 1 e 2, del Regolamento, ai sensi dei quali la concessione di acque minerali, termali e di sorgente è soggetta al pagamento del canone annuo anticipato pari a euro 30,00 (trenta/00) per ogni ettaro o frazione della superficie concessa e il canone medesimo non può, comunque, essere inferiore a euro 600,00 (seicento/00);

Visto l'articolo 5, comma 1, del Regolamento, che stabilisce il procedimento di applicazione del canone annuo anticipato;

Visto l'articolo 4, comma 3, del Regolamento, ai sensi del quale la concessione di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, in aggiunta al canone annuo anticipato, è soggetta al pagamento del canone annuo posticipato pari a euro 1,00 (uno/00) per ogni mille litri o frazione di risorsa imbottigliata;

Visto l'articolo 5, commi 2 e 3, del Regolamento, in tema di procedimento di applicazione del canone annuo posticipato;

Visto l'articolo 6, comma 1, del Regolamento, che stabilisce che gli importi dei canoni anticipati e dei canoni posticipati sono soggetti ad aggiornamento automatico biennale in relazione alle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicati dall'ISTAT, disposto con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali;

Visto l'articolo 7, commi 1 e 2, del Regolamento in tema di decorrenza di applicazione della misura dei canoni anticipati e dei canoni posticipati;

Rilevato che il Regolamento, come previsto dall'articolo 10 del medesimo, risulta essere entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta sul BUR n. 18 di data 5 maggio 2010 e, quindi, con decorrenza 6 maggio 2010;

Vista la legge regionale 22/2010, articolo 2, commi 67, 68 e 69, che stabilisce che la misura del canone posticipato venga applicata con decorrenza 2012, anziché 2011, che vengano previste delle riduzioni percentuali a detta misura e che dette riduzioni siano contenute entro il 70% della misura medesima;

Visto il decreto del Presidente della Regione 26 agosto 2014 n. 0171/Pres. di modifica del Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12/2009" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio geologico n.2004/AMB di data 23 maggio 2018 con il quale gli importi dei canoni annui anticipati, sia per il permesso di ricerca sia per la concessione, sono stati rideterminati con riferimento al biennio 6 maggio 2018 - 5 maggio 2020, nei seguenti importi:

- euro **16,39** (sedici/39) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie rilasciata come permesso di ricerca;

- euro **32,78** (trentadue/78) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie rilasciata come concessione;

- euro **327,75** (trecentoventisette/75) come importo minimo per il permesso di ricerca;

- euro **655,50** (seicentoquarantacinque/50) come importo minimo per la concessione;

Visto che con il medesimo decreto n.2004/AMB di data 23 maggio 2018 l'importo unitario da applicare come canone posticipato, con riferimento agli anni 2019 e 2020, è stato rideterminato in euro 1,09 (uno/09) per ogni mille litri o frazione di risorsa imbottigliata;

Considerato di dover procedere all'aggiornamento dei canoni annui anticipati, sia per il permesso di ricerca e sia per la concessione di acque minerali, termali e di sorgente, con riferimento al biennio 6 maggio 2020 - 5 maggio 2022, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, relativi all'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati, rilevati nel mese di aprile 2020 e riferiti al biennio precedente;

Considerato di dover procedere all'aggiornamento del canone annuo posticipato dovuto per gli anni 2021 e 2022 sulla base dei dati ufficiali ISTAT, relativi all'indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati, rilevati nel mese di aprile 2020 e riferiti al biennio precedente;

Atteso che il coefficiente ISTAT di rivalutazione monetaria, riferito al periodo aprile 2018-aprile 2020, da applicare ai sensi delle precedenti due considerazioni, è risultato essere pari a 1,008;

Rilevato che in applicazione del coefficiente di rivalutazione monetaria di cui sopra i canoni annui anticipati dovuti sia per il permesso di ricerca e sia per la concessione di acque minerali, termali e di sorgente, risultano, con riferimento al biennio 6 maggio 2020 – 5 maggio 2022, da rideterminare nei seguenti importi:

- euro **16,52** (sedici/52) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie rilasciata come permesso di ricerca;

- euro **33,04** (trentatre/04) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie rilasciata come concessione;

- euro **330,37** (trecentotrenta/37) come importo minimo per il permesso di ricerca;

- euro **660,74** (seicentosessanta/74) come importo minimo per la concessione;

Rilevato che in applicazione del coefficiente di rivalutazione monetaria di cui sopra, la misura relativa all'importo unitario del canone posticipato per gli anni 2021 e 2022 risulta essere pari a euro **1,10** (uno/10) per ogni mille litri di risorsa imbottigliata;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 e s.m.i. secondo la quale il Servizio Geologico della direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile cura, tra l'altro, gli adempimenti di competenza regionale in materia di attività estrattive di sostanze minerali, di risorse geotermiche e di acque minerali e termali, comprese le funzioni di polizia mineraria,

Decreta

1. Per le motivazioni indicate in premessa, con riferimento al biennio 6 maggio 2020 - 5 maggio 2022 i canoni annui anticipati da applicare per il permesso di ricerca e per la concessione di acque minerali, termali e di sorgente, sono rideterminati nei seguenti importi:

- euro **16,52** (sedici/52) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie rilasciata come permesso di ricerca;

- euro **33,04** (trentatré/04) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie rilasciata come concessione;

- euro **330,37** (trecentotrenta/37) come importo minimo per i permessi di ricerca;

- euro **660,74** (seicentosessanta/74) come importo minimo per le concessioni.

2. L'eventuale differenza tra l'annualità già versata e l'annualità dovuta negli importi di cui all'articolo 1, sarà oggetto di conguaglio con la prima annualità in scadenza successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. L'importo unitario da applicare come canone posticipato con riferimento agli anni 2021 e 2022 è rideterminato in euro 1,10 (uno/10) per ogni mille litri o frazione di risorsa imbottigliata.

4. Il presente provvedimento è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Servizio geologico
ing. Fabrizio Fattor

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)